



Università degli Studi di Cagliari

CdS in Scienze dell'educazione e formazione (L-19)
CdS in Scienze pedagogiche e dei servizi educativi (LM-85/50)

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI
UNIVERSITARI DI TIPO “D” (A SCELTA DELLO STUDENTE)**

Art. 1 Premesse e finalità

1. La normativa vigente stabilisce che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio debbano prevedere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo nella misura di un minimo di 12 CFU per le lauree triennali e di 8 CFU per le lauree magistrali.

2. *Tipologie.* Tali crediti a “scelta dello studente”, o di tipo “d”, possono essere acquisiti attraverso la certificazione di attività comprese tra le seguenti, per le quali tutte dovrà essere in ogni caso prevista una modalità di valutazione/verifica dell'apprendimento-formazione (esame di fine corso, relazione scritta dello studente, altra modalità):

- I. superamento di esami di profitto non inseriti nel piano di studi ufficiale del corso di laurea e ad esso comunque attinenti;
- II. partecipazione a Corsi, Master, Seminari, Convegni, Laboratori didattici organizzati dall'Università o alla cui organizzazione l'Università abbia concorso, si tratti dell'Ateneo di Cagliari o di altri Atenei;
- III. partecipazione a Corsi, Master, Seminari, Convegni, Laboratori didattici extrauniversitari;
- IV. svolgimento del periodo di formazione interno ad esperienze di servizio Civile Nazionale.

3. *Parametri di corrispondenza.* Il riconoscimento dei crediti, per le attività di cui al precedente comma, punti II, III e IV, avverrà considerando come base di riferimento l'unità di misura del credito formativo universitario (CFU) che è valutata (Art. 10, Regolamento didattico di Ateneo) in 25 (venticinque) ore di lavoro, di norma costituite dall'attività in aula o comunque con i relatori/formatori, più lo studio dei contenuti della formazione e/o la stesura di una relazione sugli stessi e sull'attività medesima.

4. *Valutazione e tempi.* La documentazione relativa alle richieste di riconoscimento crediti, salvo per le attività di cui al successivo Art. 2, sarà esaminata dalla Commissione tirocini ed attività extracurricolari (di seguito Commissione), che ne valuterà l'ammissibilità o meno e proporrà adeguata delibera al Consiglio interclasse dei corsi di studio dell'area pedagogica (di seguito: Consiglio). Ogni valutazione di non ammissibilità verrà adeguatamente motivata. Dal momento che l'esame e l'approvazione delle singole pratiche coinvolge più uffici e termina con l'approvazione da parte del Consiglio, si invitano i laureandi a formalizzare la propria domanda entro e non oltre un mese dalla data prevista dalla laurea, diversamente non verrà garantita la possibilità di avere il riconoscimento nei tempi necessari.

5. *Modalità di richiesta.* Salvo quanto diversamente indicato in questo regolamento, gli studenti possono avanzare richiesta di riconoscimento dei crediti per le attività di cui al comma 2, punti II, III e IV compilando [apposita modulistica](#) disponibile presso la Segreteria studenti di Studi umanistici, corredata di tutta la documentazione necessaria all'identificazione dell'iniziativa e al riconoscimento dei crediti. Tale documentazione può richiedere, come di seguito specificato per ogni tipologia, anche la presentazione di una relazione sull'attività, da predisporre secondo le indicazioni del modello al seguente link ([clicca qui](#)). È possibile chiedere il riconoscimento di più attività utilizzando un solo modulo a cui è necessario apporre una marca da bollo del valore previsto.

Art. 2 Superamento esame di profitto non inserito nel piano di studi

1. Relativamente alle attività delineate al punto I, comma 2 dell'Art.1 (*“superamento di esami di profitto non inseriti nel piano di studi ufficiale del corso di laurea e ad esso comunque attinenti”*), la normativa vigente tutela l'autonomia della scelta da parte degli studenti ai quali è data libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati dall'Ateneo purché coerenti con il progetto formativo. Per favorire una scelta congrua il Consiglio suggerisce in particolare di optare, tra quelli offerti dall'Ateneo, per gli esami ricompresi tra i *settori scientifico disciplinari* (SSD) indicati nelle tabelle ministeriali come di base e/o caratterizzanti per i Corsi e quelli necessari per accedere alle classi di insegnamento. Per queste due tipologie è pertanto garantita l'attinenza agli obiettivi formativi dei Corsi.

2. *Esami nei SSD di base e/o caratterizzanti.* Gli insegnamenti di base e caratterizzanti sono definiti dal Decreto Ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155. Si vedano i siti internet dei Corsi di studio per individuare i settori scientifico disciplinari (SSD) degli insegnamenti o si faccia riferimento a questi link: [CdS L-19](#) e [CdS LM-50/85](#).

3. *Esami nei SSD necessari per accedere alle classi per l'insegnamento.* Dal momento che al termine dell'intero percorso di studi (triennale L-19 e magistrale LM-50 e/o LM-85) viene data la possibilità di maturare il titolo per accedere alle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria A-18 (Filosofia e Scienze umane) e A19 (Filosofia e storia) purché siano stati maturati i crediti previsti nelle rispettive declaratorie, si indicano come esami a scelta dello studente “attinenti al piano di studio” anche quelli relativi ai SSD indicati nelle [tabelle allegate al D.M. 9 maggio 2017 n. 259](#).

4. Alla Commissione è data la facoltà di verificare l'attinenza agli obiettivi formativi dei Corsi di studio di Area pedagogica (L-19 e/o LM-50/85) di ogni altro esame universitario non rientrante nelle casistiche sopra delineate. Conseguentemente, il Consiglio potrà approvare o non approvare l'attinenza di tali esami inseriti in carriera dagli studenti.

Art. 3 Partecipazione ad iniziative formative universitarie

1. Relativamente alle attività delineate al punto II, comma 2 dell'Art.1 (*“partecipazione a Corsi, Master, Seminari, Convegni, Laboratori didattici organizzati dall'Università o alla cui organizzazione l'Università abbia concorso, si tratti dell'Ateneo di Cagliari o di altri Atenei”*), si distinguono due fattispecie: le iniziative organizzate all'interno dell'Università di Cagliari e quelle promosse da altri Atenei.

2. *Iniziativa formative promosse dall'Università di Cagliari.* Gli organizzatori universitari (docenti o altri organismi dell'Ateneo, quali biblioteche, centri, ecc.) possono avanzare al Consiglio richiesta di riconoscimento di crediti di tipo “d” preferibilmente prima dello svolgimento delle stesse attività. A tale scopo dovranno essere precisate le seguenti informazioni:

- titolo dell'iniziativa/attività;
- indicazione dei docenti organizzatori/referenti: essi dovranno aver cura di leggere, valutare ed approvare le relazioni degli studenti partecipanti e di presentare al Consiglio la lista degli studenti aventi diritto ai crediti riconosciuti dal Consiglio;
- nomi e qualifiche dei relatori e/o formatori;
- periodo di svolgimento dell'attività e numero totale di ore svolte;
- dettaglio dei programmi e dei contenuti dell'attività, così come degli obiettivi e dei metodi formativi;
- eventuali altre informazioni utili.

3. Il Consiglio valuterà la richiesta ed attribuirà i CFU sulla base del criterio di coerenza con le finalità formative del corso e di quanto precisato nel precedente Art.1 comma 3 (*"parametri di corrispondenza"*) con la precisazione che non sarà consentito utilizzare le ore dell'iniziativa in due forme diverse ovvero, e in particolare, le attività interne agli insegnamenti, come seminari e interventi che prevedono la presenza di figure diverse dal docente titolare della materia per le quali si acquisiscano già i CFU conseguenti al superamento del relativo esame, non potranno dare adito anche ad ulteriori CFU, quali possono essere appunto quelli di "tipo d", cioè a scelta dello studente. È invece possibile e auspicata l'organizzazione di attività integrative ai corsi di insegnamento, come seminari od altro, da svolgersi in orario diverso da quello delle lezioni, attività per la partecipazione alle quali lo studente potrà acquisire crediti di tipo d ulteriori rispetto a quelli per l'esame, previa l'ottemperanza alle indicazioni e condizioni di cui sopra.

4. La certificazione dell'iniziativa/attività e quindi il riconoscimento dei crediti per lo studente può avvenire in due distinte modalità. Qualora al termine dell'iniziativa, entro ragionevole lasso di tempo, il docente organizzatore (o il referente), dopo aver verificato le frequenze e valutata l'acquisizione delle conoscenze/competenze previste (ad esempio attraverso test/esame finale o la valutazione di una relazione), fornisca alla Commissione l'elenco degli studenti partecipanti, completo di numero di matricola, cognome e nome, il riconoscimento dei crediti verrà convalidato con delibera del Consiglio senza la necessità che lo studente faccia domanda secondo le modalità di cui al precedente Art. 1, comma 5 (*"Modalità di richiesta"*). Qualora, invece, gli organizzatori rilasciassero solo un attestato finale senza provvedere a consegnare alla Commissione l'elenco degli studenti idonei, sarà lo studente a farsi carico di fare domanda di riconoscimento dei crediti maturati secondo le modalità precedentemente descritte e provvedendo ad allegare anche una relazione da predisporre con i criteri ivi indicati.

5. *Iniziative formative promosse da altri Atenei.* Gli studenti che abbiano frequentato iniziative formative organizzate da atenei italiani o stranieri dovranno fare domanda secondo le modalità di cui al precedente Art. 1, comma 5 (*"modalità di richiesta"*) fornendo indicazioni relative a:

- titolo dell'iniziativa/attività;
- nomi e qualifiche dei relatori e/o formatori;
- periodo di svolgimento dell'attività e numero totale di ore svolte;
- dettaglio dei programmi e dei contenuti dell'attività, così come degli obiettivi e dei metodi formativi;
- eventuali altre informazioni utili.

provvedendo ad allegare anche la certificazione/attestazione ricevuta al termine dell'iniziativa e una relazione sull'attività da predisporre secondo lo schema previsto (cfr. Art. 1, comma 5).

Art. 4 **Partecipazione ad iniziative formative extrauniversitarie**

1. Relativamente alle attività delineate al punto III, comma 2 dell'Art.1 (*“partecipazione a Corsi, Master, Seminari, Convegni, Laboratori didattici extrauniversitari?”*), si precisa che tutte le attività/iniziative, per risultare ammissibili al riconoscimento crediti, dovranno essere considerate coerenti con i percorsi formativi dei Corsi ed essere riconosciute come di qualità, spessore e consistenza adeguata ad un percorso universitario da parte della Commissione. La valutazione dell'adeguatezza di tali iniziative può avvenire ex-ante o ex-post.

2. *Valutazione adeguatezza ex ante.* Gli organizzatori di un'attività formativa extrauniversitaria (Corso, Master, Seminario, Convegno, Laboratorio didattico, ecc.) che ritengano tale iniziativa coerente con le finalità formative del corso e di qualità, spessore e consistenza adeguato ad un livello universitario, possono richiedere al Consiglio il riconoscimento di crediti di tipo “d” preferibilmente prima dello svolgimento delle attività stesse. A tale proposito dovranno formulare esplicita richiesta, corredata di tutti gli elementi conoscitivi di cui al seguente comma 4 (*“presentazione dell'attività formativa”*), da inviare all'attenzione del Coordinatore presso la Presidenza della Facoltà di Studi Umanistici (dott.ssa Liliana Marras). Il riconoscimento dei crediti per le attività di cui sia stato preventivamente approvato il valore formativo da parte del Consiglio, può consentire agli organizzatori di inserire l'indicazione dei CFU attribuiti nei materiali di presentazione dell'iniziativa e snellire le successive procedure di riconoscimento per gli studenti che avranno frequentato. Gli studenti che avranno frequentato iniziative già riconosciute non sono tenuti a indicare le informazioni di cui al successivo comma 4 (*“Presentazione dell'attività formativa”*).

3. *Valutazione adeguatezza ex-post.* Gli studenti che hanno frequentato un'iniziativa formativa non riconosciuta secondo le modalità descritte dal precedente comma, dovranno fornire all'atto della domanda anche le informazioni di cui al successivo comma 4 (*“Presentazione dell'attività formativa”*).

4. *Presentazione dell'attività formativa.* Le iniziative formative extrauniversitarie devono essere analiticamente descritte in maniera da consentire al Consiglio di valutarne il valore formativo e la coerenza con gli obiettivi del Corso. In questo senso è necessario che vengano fornite o dagli organizzatori (nel caso descritto dal precedente comma 2 *“valutazione adeguatezza ex-ante”*), o dallo studente richiedente (nel caso descritto dal precedente comma 3 *“valutazione adeguatezza ex-post”*) le seguenti informazioni:

- indicazione dell'ente organizzatore (nome, tipologia, sede, recapiti, sito internet, ecc.)
- titolo dell'iniziativa/attività;
- nomi e qualifiche dei relatori e/o formatori;
- periodo di svolgimento dell'attività e numero totale di ore svolte;
- dettaglio dei programmi e dei contenuti dell'attività, così come degli obiettivi e dei metodi formativi;
- eventuali altre informazioni utili.

5. *Corsi di lingua inglese.* Per quanto riguarda le attività formative finalizzate all'acquisizione della lingua inglese, sarà possibile sia il riconoscimento di tali attività come crediti di tipo “d” a scelta dello studente, sia come sostitutive dell'esame previsto nel piano di studi. In questo secondo caso la domanda da presentare nelle modalità indicate all'Art. 1 comma 5 (*“modalità di richiesta”*) dovrà esplicitamente menzionare tale richiesta ed essere corredata dalla certificazione riconosciuta in campo internazionale relativa al possesso del livello di competenza (es. ESOL, IELTS, TOEFL, TIE) almeno pari al livello atteso in uscita dai corsi stessi, ovvero: per la triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L19) il livello “B1+” e per la magistrale interclasse in Scienze Pedagogiche e dei Servizi Educativi

(classi LM 50 & LM 85) il livello “B2”. L’attestato dovrà altresì indicare il punteggio finale conseguito, in assenza del quale, non sarà possibile il riconoscimento non essendo possibile la conversione del voto in trentesimi.

6. *Domanda di riconoscimento.* In ogni caso gli studenti dovranno fare domanda di riconoscimento delle attività extrauniversitarie secondo le modalità previste dall’Art.1, comma 5 (“*modalità di richiesta*”), allegando oltre al certificato finale una relazione sull’attività da predisporre secondo lo schema ivi previsto. La documentazione fornita sarà presa in esame dalla Commissione che proporrà relativa delibera di accettazione o meno al Consiglio.

Art. 5 Formazione svolta all’interno del servizio Civile Nazionale

1. Relativamente alle attività delineate al punto IV, comma 2 dell’Art.1 (“*svolgimento del periodo di formazione interno ad esperienze di servizio Civile Nazionale*”) si ricorda che ai sensi dell’Art. 23 comma 5 del Regolamento didattico di Ateneo è previsto che lo studente iscritto ad un corso di studi che abbia svolto il servizio civile nazionale possa chiedere il riconoscimento in crediti formativi universitari del servizio svolto sino ad un massimo di 9 crediti da imputare alla categoria delle attività a libera scelta dello studente. La Commissione provvederà ad analizzare la documentazione fornita dallo studente ed a verificare l’attinenza tra le attività svolte durante il servizio civile e gli obiettivi formativi del corso prescelto. In particolare, si riconosceranno come valide ai fini dei crediti di tipo “d” le ore di formazioni preliminari alle attività di servizio civile. A tale scopo è importante che la documentazione fornita consenta di rilevare le attività di formazione.

2. Ai sensi dell’Art. 23 comma 5 del regolamento didattico di Ateneo, è inoltre previsto che si possano riconoscere ulteriori crediti da imputare alla categoria altre attività. Se lo studente lo richiede, tali crediti potranno essere riconosciute come ore di tirocinio formativo (crediti di tipo “f”), purché le attività risultino coerenti con le finalità previste dai tirocini formativi del Corso.

3. In entrambi i casi (richiesta di riconoscimento crediti di tipo “d” e/o di tipo “f”) è comunque chiesto allo studente di predisporre richiesta nelle modalità previste dall’Art. 1, comma 5 (“*modalità di richiesta*”) accompagnando alla documentazione relativa al Servizio civile svolto, anche una relazione sull’attività predisposta secondo lo schema ivi indicato.